

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../710316/2007

OGGETTO: COMUNE DI AVIGLIANA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 32 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 32 al P.R.G.C. di Avigliana, adottato con deliberazione del C.C. n. 7 del 15/01/2007, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, trasmesso alla Provincia in data 21/05/2007 (*prat. n. 50/2007*) per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7 del 15/01/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- le attività turistico ricettive (bar e ristoranti), in special modo durante il periodo maggio – settembre, hanno la necessità di disporre di spazi esterni da adibirsi ad accoglienza dell'utenza; spesso tali attività vengono dotate di strutture per lo più precarie finalizzate alla delimitazione dell'area utilizzata e alla protezione degli utilizzatori;
- nella maggior parte dei casi sono interessate aree pubbliche destinate al transito pedonale e fronteggianti assi di viabilità secondaria, mentre in altri casi le superfici interessate sono all'interno della proprietà, seppur con accesso diretto dalla pubblica via; per tutta questa serie di motivi si rende necessario normare in modo preciso tutta la materia, indicando tipologie costruttive, prescrizioni nella localizzazione e nella durata dell'utilizzo, differenziando fra strutture posizionate su suolo pubblico e quelle localizzate su suolo privato;
- le caratteristiche e la durata di utilizzo e posizionamento variano a seconda della tipologia:
 - per quelle interessanti il suolo pubblico la durata è prevista unicamente per un periodo massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare con strutture rappresentate da elementi strettamente precari quali tende e simili, e ancorate al

suolo senza basamenti infissi in modo stabile. L'occupazione, previo parere della Polizia Municipale, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale e lasciare comunque liberi i percorsi destinati alla pedonalità (marciapiedi) per una profondità non inferiore a 1.5 m;

- per quelle interessanti il suolo privato e rappresentate da strutture temporanee non stagionali, è ammesso un periodo massimo pari ad anni due anche se formate da elementi infissi nel suolo in modo sufficientemente stabile con chiusura a vetrata o simile, pavimentazioni realizzate anche con metodologie e materiali durevoli nel tempo. In questo ultimo caso dovranno essere corrisposti gli oneri di urbanizzazione nella misura pari al 15% degli importi tabellari per ogni annualità e la superficie utilizzabile non dovrà superare il 20 % della S.L.P. esistente, con reperimento delle aree necessarie al soddisfacimento degli standards relativi ai parcheggi. Le stesse potranno essere realizzate unicamente nel caso in cui sia stata utilizzata tutta la possibilità edificatoria disponibile.
- per quanto concerne la modifica dell'art. 28 relativamente ai bassi fabbricati, la variante proposta prevede la possibilità di utilizzare i già previsti 20 mq una tantum per basso fabbricato destinato ad altro uso (non autorimessa), anche per il ricovero di mezzi di dimensioni superiori alle autovetture (camper, furgoni ecc), con altezze all'imposta pari a mt. 3.50 e mt. 4.50 al colmo, a condizione che siano aperti sui tre lati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 32 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Avigliana con deliberazione C.C. n. 7 del 15/01/2007, la seguente osservazione:
 - le modifiche apportate con la presente variante riguardano la regolamentazione di strutture precarie e temporanee, comunque suscettibili di avere un impatto visivo sul paesaggio; a tal proposito, si ricorda che il territorio del Comune di Avigliana è compreso nell'area di particolare pregio ambientale "*Collina Intermorenica di Avigliana*" sottoposta, su iniziativa provinciale a "*Piano Territoriale con specifica*

valenza paesistica ambientale”. Si richiama, pertanto, l’art. 14.4.1 del P.T.C. << *fino all’adozione dei piani paesistici e dei piani territoriali con valenza paesistica... in assenza di normativa specifica stabilita dal presente P.T.C. o da specifiche disposizioni di legge per le singole categorie di beni rientranti nell’ambito dei siti delimitati, i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per l’individuazione e la tutela dell’ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi...>>;*

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Avigliana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....